

REGOLAMENTO (CEE) N. 656/80 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 134/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 134/80 ai prezzi d'offerta e ai

corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 13. 3. 1980, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	<p>Riso :</p> <p>B. altro :</p> <p>I. Risone o riso semigreggio :</p> <p>a) Risone :</p> <p>1. a grani tondi</p> <p>2. a grani lunghi</p> <p>b) Riso semigreggio :</p> <p>1. a grani tondi</p> <p>2. a grani lunghi</p> <p>II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>a) Riso semilavorato :</p> <p>1. a grani tondi</p> <p>2. a grani lunghi</p> <p>b) Riso lavorato :</p> <p>1. a grani tondi</p> <p>2. a grani lunghi</p> <p>III. Rotture</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>56,58</p> <p>72,78</p> <p></p> <p>70,72</p> <p>90,98</p> <p></p> <p></p> <p>184,11</p> <p>246,23</p> <p></p> <p>196,08</p> <p>263,96</p> <p>29,56</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>24,66</p> <p>32,76</p> <p></p> <p>31,73</p> <p>41,86</p> <p></p> <p></p> <p>80,09</p> <p>111,19</p> <p></p> <p>85,65</p> <p>119,59</p> <p>11,76</p>

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.